

TI_GERICHTE 60.2006.479 vom 7. Februar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2006.479

FR: TI_GERICHTE 60.2006.479 du 7 février 2007

IT: TI_GERICHTE 60.2006.479 del 7 febbraio 2007

Regeste

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 07.02.2007 60.2006.479 Tessin Camera dei ricorsi penali 07.02.2007 60.2006.479 Ticino Camera dei ricorsi penali 07.02.2007 60.2006.479

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Incarto n. 60.2006.479 Lugano 7 febbraio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi) segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 18/20.12.2006 presentata dalla IS 1 , , che ha autorizzato le parti ad ispezionare gli atti del procedimento penale inc. MP _____ concernente _____, _____ (patr. da: avv. _____, _____), ed _____, _____ (patr. da: avv. _____, _____); ritenuto che la predetta decisione della IS 1 – inviata, con altri allegati, dall'avv. _____, _____, patrocinatore di _____, _____, al Tribunale penale cantonale – è stata trasmessa per competenza dal citato Tribunale a questa Camera il 19/20.12.2006; richiamate le osservazioni 29.1.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, che – con alcune riserve – non si oppone alla domanda; richiamato inoltre lo scritto 30/31.1.2007 di _____, che comunica di non formulare osservazioni; rilevato che _____, interpellato, non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che, nel corso del 2001, il procuratore pubblico Maria Galliani ha promosso un procedimento penale nei confronti di _____ e di _____, allora vicepresidente del consiglio di amministrazione rispettivamente vicedirettore di _____, per reati contro il patrimonio; che il suddetto procedimento penale è sfociato nel giudizio 3.11.2006 della Corte delle assise criminali, che ha condannato gli accusati alla pena di due anni di reclusione per amministrazione infedele qualificata (_____) ed amministrazione infedele qualificata, complicità in ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti (_____) (inc. TPC _____), sentenza sub iudice davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale; che presso la IS 1 sono pendenti cause civili proposte da _____ (OA. _____) e da _____ (OA. _____), cliente di _____, contro l'istituto bancario in relazione ad investimenti con – segnatamente – derivati, tema del procedimento penale; che – il 4.7.2006, nell'ambito della causa OA. _____ – il pretore Marco Ambrosini ha ammesso il richiamo dell'incarto MP _____ (con ispezione della parte più diligente direttamente presso il Ministero pubblico ed invio degli atti alla Pretura); che – nel contesto della causa OA. _____ – il predetto giudice, con ordinanza 11.8.2006, ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni, scadenza ripetutamente prorogata, per procedere alla

visione dell'incarto e per trasmettere alla Pretura eventuale documentazione; che giusta l'art. 27 CPP – in vigore dall'1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione "; che – come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. _____) – in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale la giurisprudenza ammette la domanda se: - si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; - è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; - è formulata dal titolare dell'autorità giudiziaria richiedente; che l'interesse giuridico legittimo appare in questi casi pacifico e l'autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d'ufficio, è senz'altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale; che in concreto – stante la connessione tra il procedimento penale e le cause civili, tutti concernenti il tema derivati – sono adempiute le condizioni surriferite; che nondimeno, a tutela dei diritti di terzi non direttamente coinvolti nel procedimento penale, copia degli atti selezionati dalle parti saranno inviati direttamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale alla IS 1, il cui pretore procederà personalmente alla scernita dei documenti che reputerà rilevanti per i procedimenti civili, avendo cura di garantire la protezione degli interessi di terzi; che l'incarto è accessibile presso il Tribunale penale cantonale, Lugano, per il tramite della Corte di cassazione e di revisione penale; che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC. Per questi motivi, visti gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, _____, che le addosserà alle parti. 3. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali II

vicepresidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.